

PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolico 1 - 36100 VICENZA

Ufficio: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net



N° Registro: **102/Suolo Rifiuti/2011 del 21 Luglio 2011**

Prot. n° **53413** /AMB

Oggetto: D.Lgs. 152/2006; L.R. 03/2000 e loro ss.mm.ii. Autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali, non pericolosi - operazioni [R4] [R12] [R13] - con scarico di acque reflue.

Società: Nuova Tir.Fe. Snc di Tirapelle Alberto, Enrico, Giacomo e Marco.

Sede legale e operativa: Via A. De Gasperi, 13 - Brendola (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che il progetto presentato dalla Società Nuova Tir.Fe. Snc di Tirapelle Alberto, Enrico, Giacomo e Marco (di seguito indicata Nuova Tir.Fe. Snc) con sede legale e operativa in Via A. De Gasperi 13 nel comune di Brendola, per la realizzazione di un impianto di messa in riserva [R13] e recupero [R4], di rifiuti speciali, non pericolosi, è stato oggetto di approvazione con Deliberazione di Giunta Provinciale n° 36, Prot. n° 10358 del 02.02.2010;

Dato atto che l'impianto in argomento è stato avviato in data 12.07.2010, previa comunicazione del 05.07.2010, assunta al Protocollo Provinciale al n° 50134, con cui è stato inoltre comunicato il nominativo del tecnico responsabile dell'impianto e sono state presentate le garanzie finanziarie, ai sensi della D.G.R.V. n° 2528/1999 (Polizze n° 0440.5000019.08 e n° 0440.0508835.40);

Considerato che il documento di collaudo dell'impianto - a firma Ing. Luca Vecchiato, iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova al n° 3496 - è stato presentato in data 25.01.2010 e assunto al protocollo provinciale al n° 5641 e ha attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi previsti dal citato provvedimento n° 36 del 02.02.2010;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla Società in data 26.04.2011, con Prot. n° 29530, con cui è stato aggiornato il *lay out* definitivo dell'impianto e sono stati individuati i quantitativi di rifiuti stoccabili ed accettabili presso l'impianto medesimo;

Ritenuto quindi, per quanto sopra riportato ed ai sensi degli artt. 26 e 27 della L.R. n° 3 del 21.10.2000, di procedere al rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio in capo alla società Nuova Tir.Fe. Snc per l'impianto sito in via A. De Gasperi 13 in Comune di Brendola, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;


Dato atto che in data 11.07.2006, la Giunta Regionale del Veneto, con propria Deliberazione n° 2166, ha emanato i "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152", in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, confermando l'applicabilità della Legge Regionale 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto inoltre che con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque che, all'art. 39, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione, prevede che i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, devono adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano (08.12.2012);

Rilevato che i piazzali con stoccaggio M.P.S. ricadono nei casi previsti dal comma 1, lett. a) del citato art. 39 e trattandosi di un impianto esistente, lo stesso dovrà provvedere ad adeguarsi nei tempi stabiliti, cioè entro il 8.12.2012;

Considerato che in data 10.12.2010 è stato pubblicato in G.U. (Supp. Ord. N. 269/L) il D.Lgs. 205 del 3.12.2010, che ha apportato delle modifiche al D.Lgs. 152/2006;

Visto l'Allegato 'C' al D.Lgs. 205 del 03.12.2010, di modifica al D.Lgs. 152/2006, che relativamente all'operazione R12 ha specificato "che in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la *separazione, la frammentazione, la compattazione, la pelletizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento*."



ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento, prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11";

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n° 2528 del 14.07.1999, n° 568 del 25.02.2005 e n° 2166 del 11.07.2006;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05.11.2009;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli E.E.L.L.) e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Presidenziale n° 4 del 28.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali;

AUTORIZZA

la Società Nuova Tir.Fe. Snc all'esercizio dell'impianto per la messa in riserva e il recupero di rifiuti speciali, non pericolosi, sito in via A. De Gasperi 13, nel Comune di Brendola.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'esercizio ed allo scarico di acque reflue e ha validità fino al 21.07.2021.

FA OBBLIGO

Alla Società Nuova Tir.Fe. Snc di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali.

1. rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto e le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, esclusivamente nelle aree indicate, come richiamato negli elaborati tecnici agli atti di questa Amministrazione, nonché secondo il *lay out* dell'impianto stesso, presentato in data 26.04.2011 ed iscritto agli atti con Prot. n° 20530;
2. in riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto dei rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
3. comunicare preventivamente a questa amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività;
4. assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui al presente provvedimento;
5. assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro, emissioni in atmosfera e prevenzione incendio;
6. entro il 30 aprile di ogni anno, la Società dovrà trasmettere alla Provincia una relazione sintetica, anche su supporto informatico, sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti gestiti (in ingresso ed in uscita dall'azienda), distinti per singolo codice C.E.R., con indicazione degli impianti di destinazione, nonché le quantità di M.P.S. recuperate;

Gestione delle aree.

7. mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante;
8. mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività;



9. i settori destinati a conferimento di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di materie prime secondarie e rifiuti oggetto di selezione, prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto;
10. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
11. i depositi di rifiuti dovranno essere effettuati in modo fisicamente separato tra loro e identificati in modo univoco, mediante idonea cartellonistica, indicante il codice C.E.R. e dovranno essere distinti tra:
 - a) area destinata ai rifiuti in ingresso da sottoporre a selezione/cernita;
 - b) aree destinate ai rifiuti in ingresso per i quali viene effettuata esclusivamente l'operazione R13;
 - c) area destinata ai rifiuti selezionati presso l'impianto in oggetto e da avviare ad operazioni di recupero ("R");
 - d) area rifiuti prodotti dall'azienda.

Gestione dei rifiuti.

12. Nell'impianto oggetto del presente provvedimento potranno essere conferiti i rifiuti, con le relative specifiche operazioni consentite, di cui all'allegato 1 al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
13. Il quantitativo massimo stoccabile di rifiuti non pericolosi (comprensivo di rifiuti in ingresso, rifiuti oggetto di selezione e rifiuti prodotti dall'impianto) è definito in 500 tonnellate, di cui 10 t. riferite a cavi di varia natura;
14. Il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti a recupero è definito in 98 t./giorno (2.000 t./anno).
15. Il quantitativo massimo di rifiuti accettabili all'impianto è definito in 200 t./giorno (2.000 t./anno).
16. In ottemperanza alle condizioni di esercizio individuate dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente con parere n° 01/0110 del 28.01.2010 (recepito con D.G.P. n° 36 del 02.02.2010), nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
 - a) Messa in riserva [R13], per singolo C.E.R. o per tipologia (così come individuata nella planimetria presentata in data 26.04.2011), con cernita, selezione ed eventuale riduzione volumetrica [R12], preliminare alle operazioni di effettivo recupero [R4] effettuate all'interno dell'impianto in argomento, con produzione di M.P.S.
 - b) Messa in riserva [R13] preliminare ad operazioni di recupero, senza alcuna operazione di miscelazione: i rifiuti in uscita dovranno mantenere il medesimo codice di ingresso e dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
 - c) Messa in riserva [R13] per tipologie (così come individuate nella planimetria presentata in data 26.04.2011): l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.12... dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti che effettuino una delle operazioni da R1 a R12.
 - d) Cernita (per separazione di componenti recuperabili) con eventuale riduzione volumetrica [R12] di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.12... dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R11, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento.
17. Ferma restando l'altezza max. di 6.00 m. dei cumuli di M.P.S., come individuate dal progetto, il deposito e la gestione dei cumuli posti lungo il muro a confine con altre proprietà non dovrà determinare alcuna interferenza con le stesse.
18. La verifica dei rifiuti in ingresso all'impianto e dei requisiti delle M.P.S. in uscita dovranno essere effettuate secondo le modalità operative e temporali indicate nella documentazione integrativa al collaudo, presentata in data 26.04.2011 con prot. n° 29530;
19. Il conseguimento dei requisiti finali delle Materie Prime Secondarie previsti dalle specifiche AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi) non può essere conseguito mediante miscelazione di partite diverse di rifiuti o di una stessa tipologia di rifiuto;



20. Non eseguire miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.
21. In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a) a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
 - b) ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 - c) In caso di eventuale cambio del legale rappresentante:
 1. il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;
 2. il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n° 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.1998 e ss.mm.ii. al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
22. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;

Gestione degli scarichi idrici

23. La Società dovrà sempre provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue, segnalando tempestivamente all'Amministrazione Provinciale, all'A.R.P.A.V. e al Gestore della rete fognaria eventuali inconvenienti che si dovessero verificare all'impianto o in caso di carente funzionamento dello stesso;
24. L'impianto di trattamento delle acque dovrà essere gestito secondo le seguenti modalità:
- a) la Società dovrà registrare in un apposito quaderno tutti gli interventi e le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate all'impianto di trattamento acque meteoriche. Il citato quaderno dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità competenti al controllo.
 - b) rispettare sempre, per lo scarico delle acque depurate in fognatura, i limiti quali - quantitativi stabiliti dal Gestore della rete fognaria. La Società dovrà tempestivamente comunicare alla Provincia di Vicenza e all'ARPAV le eventuali variazioni delle condizioni di scarico individuate dal Gestore.
 - c) i limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
 - d) il punto di prelievo fiscale deve essere idoneo per i prelievi dei reflui provenienti dal trattamento depurativo e indipendente da altri eventuali apporti di acque reflue.
 - e) le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.

AVVERTE CHE

1. Le garanzie finanziarie dovranno essere adeguate e tenute aggiornate nei modi previsti dalla D.G.R. Veneto n° 2528/1999 e comunque essere rinnovate tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.
2. In considerazione del fatto che l'impianto ricade nei casi previsti dal comma 1 dell'art. 39 del PTA, la Società dovrà provvedere ad adeguarsi nei tempi stabiliti - ovvero entro il 8.12.2012 - ed a comunicare a questo Servizio le modalità di adeguamento adottate. Nel caso in cui risulti la necessità di legittimare, attraverso un provvedimento provinciale, uno scarico di acque di dilavamento in un recapito diverso dalla fognatura, dovrà essere presentata apposita domanda allo scrivente Servizio almeno 90 giorni prima della scadenza dei termini stabiliti per l'adeguamento.
3. L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
4. Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte dell'authority di controllo.

5. Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue, come da progetto approvato. Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Società resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene redatto in due originali di cui uno agli atti di questa Amministrazione e uno consegnato al legale rappresentante della Società Nuova Tir.Fe. Snc di Tirapelle Alberto, Enrico, Giacomo e Marco.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco *pro tempore* del Comune di Brendola, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Dirigente della Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di Treviso (TV) e alla Società Acque del Chiampo Spa di Arzignano (VI).



Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia



Nuova Tir.Fe. Snc di Tirapelle Alberto, Enrico, Giacomo e Marco – via A. De Gasperi, 13 – Brendola.

Allegato 1 al provvedimento n° 102/2011 del 21.07.2011

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI	NOTE	CODIFICA MATERIALE IN USCITA
10.02.10	Scaglie di laminazione	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CABF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Scaglie di laminazione - CER 10.02.10 Metalli ferrosi - CER 19.12.02
11.05.01	Zinco solido	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Zinco solido - CER 11.05.01
12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Limatura e trucioli di materiali ferrosi. - CER 12.01.01 Metalli ferrosi - CER 19.12.02
12.01.02	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Polveri e particolato di materiali ferrosi. - CER 12.01.02 Metalli ferrosi - CER 19.12.02
12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi. - CER 12.01.03
12.01.04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Polveri e particolato di materiali non ferrosi. - CER 12.01.04
12.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti: Limitatamente a sfridi metallici e/o in ferro o acciaio definiti come "lamierino".	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Sfridi metallici e/o in ferro o acciaio definiti come "lamierino" - CER 12.01.99. Metalli ferrosi - CER 19.12.02
15.01.04	Imballaggi metallici	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Imballaggi metallici - CER 15.01.04 Metalli ferrosi - CER 19.12.02
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose - CER 16.01.06

16.01.16	Serbatoi per gas liquido	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Serbatoi per gas liquido - CER 16.01.16
				Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.
16.01.17	Metalli ferrosi	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi - CER 16.01.17
				Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.
16.01.18	Metalli non ferrosi	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi - CER 16.01.18
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica per la produzione di M.P.S. metalliche.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Componenti non specificati altrimenti - CER 16.01.22
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13*. Previa verifica di non pericolosità.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica per la produzione di M.P.S. metalliche.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13* - CER 16.02.14.
				Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*. Previa verifica di non pericolosità.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica per la produzione di M.P.S. metalliche.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15* - CER 16.02.16
				Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.
17.04.01	Rame, bronzo, ottone.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Rame, bronzo, ottone - CER 17.04.01
17.04.02	Alluminio.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Alluminio - CER 17.04.02
17.04.03	Piombo.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Piombo - CER 17.04.03
17.04.04	Zinco.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾
		R13	Messa in riserva	Zinco - CER 17.04.04
17.04.05	Ferro e acciaio.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ⁽¹⁾



		R13	Messa in riserva	Ferro e acciaio - CER 17.04.05
		R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Metalli ferrosi - CER 19.12.02
17.04.06	Stagno.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Stagno - CER 17.04.06
17.04.07	Metalli misti.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Metalli misti - CER 17.04.07
		R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Metalli ferrosi - CER 19.12.02
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*. Previa verifica di non pericolosità.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10* - CER 17.04.11
19.01.02	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti - CER 19.01.02
		R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Metalli ferrosi - CER 19.12.02
19.01.18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17*. Previa verifica di non pericolosità.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19.01.17*.
		R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Metalli ferrosi - CER 19.12.02
19.10.02	Rifiuti di metalli non ferrosi.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO.
		R13	Messa in riserva	Rifiuti di metalli non ferrosi - CER 19.10.02
19.12.02	Metalli ferrosi.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Metalli ferrosi - CER 19.12.02
		R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Metalli ferrosi - CER 19.12.02
19.12.03	Metalli non ferrosi.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche UNI ed EURO. Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Metalli non ferrosi - CER 19.12.03
20.01.40	Metallo.	R13 / R12 / R4	Selezione, cernita e/o riduzione volumetrica ed eventuale lavaggio per la produzione di M.P.S.	M.P.S. per l'industria metallurgica, conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI (per i metalli ferrosi); UNI ed EURO (per i metalli non ferrosi). Altri rifiuti - CER 19.12.XX ¹¹
		R13	Messa in riserva	Metallo - CER 20.01.40
		R13	Messa in riserva per tipologia ex D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.	Metalli ferrosi - CER 19.12.02

NOTE:

1. Con l'indicazione "Altri rifiuti - CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

